

Radio Club Levante - OdV

ENTE TERZO SETTORE

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata RADIO CLUB LEVANTE - ODV con sede in Lavagna (GE).

Art. 2

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Tutti i servizi e le prestazioni fornite dagli iscritti a "Radio Club Levante - ODV", nell'attività di volontariato, sono gratuiti; sono altresì gratuite tutte le cariche associative.

Art. 3

L'associazione si prefigge lo scopo di prestare la propria opera per mezzo dei suoi associati in attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (attività di interesse generale individuata dall'art. 5 comma 1 lettera y) del D.Lgs. 117/2017).

L'associazione si propone altresì di affermare le conoscenze tecnico - scientifiche e le relazioni umane basate sulla parità di diritto e di riunire gli appassionati ed i simpatizzanti delle ricetrasmissioni, promuovere, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali, le ricetrasmissioni per fini civici, morali, sociali, culturali, per l'impiego del tempo libero e tendenti più generalmente all'attuazione dell'art. 21 della Costituzione.

I campi prioritari di iniziativa e intervento dell'associazione sono:

- a. prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei propri associati nell'attività di Protezione Civile ovunque si richieda la necessità dell'intervento
- b. tutelare il buon nome dell'associazione e dei suoi associati, per quanto concerne le radiotrasmissioni nei riguardi di Enti o terzi;
- c. assistere gli associati nell'uso e nello studio degli apparati ricetrasmittenti e nell'espletamento delle pratiche amministrative inerenti agli stessi;
- d. contribuire alla diffusione delle ricetrasmissioni intese per fini di mutuo soccorso e pubblica utilità, civico impiego, protezione civile e antincendio boschivo;
- e. aderire, nello spirito di quanto sopra, ad una Federazione Nazionale;
- f. promuovere ogni tipo di manifestazione, purché le finalità di esse non contrastino con le finalità statutarie;
- g. istituire e gestire, per il raggiungimento delle finalità di pubblica utilità delle ricetrasmissioni, centri di ascolto e di emergenza.

L'associazione, in aggiunta alle precedenti, può svolgere ogni tipo di attività (secondarie) individuata dal Consiglio Direttivo o da un suo membro e consentita per legge, che ritenga utile ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi.

Art. 4

L'associazione "Radio Club Levante - ODV" assume la figura giuridica dell'associazione non riconosciuta a norma degli art.36 e seguenti del Codice Civile.

Soci

Art. 5

Gli iscritti all'associazione si distinguono in:

- a. SOCI ONORARI;
- b. SOCI ORDINARI EFFETTIVI;
- c. SOCI SIMPATIZZANTI;

Art. 6

Tutti i soci hanno doveri di civismo e corretta educazione, partecipazione e solidarietà previsti per i soci ordinari effettivi. Tutti i soci godono del diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di godere di eventuali altre provvidenze attuate a favore degli associati.

Art. 7

Tutti i soci in regola con il pagamento della tessera associativa hanno diritto di voto deliberativo e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutti i documenti relativi alla gestione dell'Associazione, previa richiesta all'organo cui essi riferiscono.

Art. 8

Sono ammessi con qualifica di soci onorari coloro che abbiano riconosciuti meriti nel campo delle radiotrasmissioni, della cultura, dell'arte, della scienza, del lavoro e della funzione pubblica, proposti dal direttivo.

Art. 9

Sono ammessi con qualifica di soci simpatizzanti coloro che, pur non essendo interessati ad operare nel settore della protezione civile, condividano gli scopi associativi.

Art. 10

Sono ammessi con qualifica di soci ordinari effettivi coloro che dichiarino la loro disponibilità operativa nell'ambito del volontariato di Protezione Civile, Antincendio Boschivo e nelle altre attività dell'associazione.

Art. 11

Chiunque desideri far parte dell'associazione deve compilare integralmente il modulo previsto oltre ad essere presentato da un socio ordinario; le domande di iscrizione perverranno al Consiglio Direttivo, il quale ratificherà o meno l'avvenuta iscrizione entro il termine massimo di 60 giorni, motivando eventualmente il rigetto. Un aspirante socio rigettato avrà 60 giorni di tempo per appellarsi alla richiesta di iscrizione al collegio dei probiviri che si pronuncerà alla successiva riunione.

La qualità di socio comporta l'accettazione del presente statuto e regolamenti ed il versamento della quota associativa. Inoltre i nuovi iscritti dovranno prendere visione di tutti i documenti inerenti alle attività che l'associazione ha predisposto, presenti e future, per cui è previsto l'obbligo di legge. I rinnovi delle iscrizioni dovranno pervenire al C.D. entro e non oltre la fine di febbraio di ogni nuovo anno sociale.

Art. 12

In caso di trasgressioni alle norme contenute nello statuto e nel regolamento, il C.D. può infliggere al socio:

- a. l'ammonizione verbale;
- b. la deplorazione scritta.

Art. 13

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza dovuta a morosità superiore ai sei mesi dell'anno sociale, indegnità sancita dal Collegio dei Probiviri sulla base delle seguenti norme:

- a. cattiva condotta morale o civile;
- b. comportamento contrario agli scopi associativi o lesivi moralmente o materialmente nei confronti dell'associazione;
- c. ripetuto "modus agendi" nell'uso dell'emissione radio, in contrasto con le norme e lo spirito della civica educazione, nei confronti di soci e terzi;
- d. per altri gravi motivi di ordine sociale che investano l'associazione ed i suoi associati.

Entrate e patrimonio sociale

Art. 14

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da contributi ed erogazioni di soci e privati;
- da proventi derivanti dalle attività sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni immobili che potrebbero diventare proprietà dell'associazione;
- da donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 15

L'associazione si dota di apposito conto corrente bancario stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

E' fatto divieto di divisione degli eventuali utili tra i soci, in conformità all'art.8, comma 2 del D lgs 117/2017

Anno sociale

Art. 16

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31° Dicembre di ogni anno.

Organi sociali

Art. 17

Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria;
- b. il Consiglio Direttivo, detto anche organo di amministrazione;
- c. il Collegio dei Probiviri;

- d. l'Organo di Controllo (eventuale, vedi art. 30 del D Lgs 117/2017
- e. L'Organo di Revisione (eventuale, vedi art. 31 del D Lgs 117/2017.

L'Assemblea

Art. 18

Alle assemblee dell'associazione hanno diritto di partecipare i soci in regola con le quote sociali ed in rispetto degli art. 7 - 8 - 9 - 10.

Art. 19

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta a ciascun socio; la comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Questa dovrà essere inviata almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 20

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e/o in videoconferenza.

Art. 21

L'Assemblea Straordinaria è convocata con la medesima forma dell'A.O., ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno o, a norma dell'art. 20 del Codice Civile, su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Art. 22

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'A.O. delibera validamente con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti. L'A.S. delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

Art. 23

A ciascun socio spetta un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. E' ammessa una sola delega per ciascun socio; questa deve essere conferita per scritto e firmata dal delegante.

Art. 24

I soci che desiderino presentare proposte da inserire nell'Ordine del Giorno, devono far pervenire il testo relativo almeno 5 giorni prima dell'Assemblea, al Presidente del C.D..

Art. 25

Qualora il C.D. non provveda alla convocazione dell'Assemblea nei termini previsti, i soci potranno rivolgersi direttamente al Collegio dei Probiviri, che provvederanno alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 26

L'Assemblea può essere presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

E' facoltà dell'Assemblea nominare tra i soci presenti un Presidente dell'Assemblea, un segretario e, ove occorrono, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e far rispettare il diritto di intervento. Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 27

I compiti dell'A.O. sono:

- approvare il bilancio consuntivo, preventivo e patrimoniale;
- eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sugli indirizzi e direttive generali della associazione;
- determinare le quote sociali proposte dal C.D.;
- deliberare su tutte le questioni che il C.D. riterrà opportuno sottoporle;
- deliberare sulle eventuali proposte inserite nell'O.d.G. su richiesta dei soci.;
- nominare l'Organo di Controllo (solo se necessario, vedi art.30 del D Lgs 117/2017);
- nominare l'Organo di Revisione (solo se necessario, vedi art.31 del D Lgs 117/2017).

Art. 28

I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:

- deliberare in ordine alle modifiche statutarie;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione ed, in tal caso, provvedere alla nomina dei liquidatori per la devoluzione del patrimonio, secondo le indicazioni citate all'art.9 del D.Lgs 117/2017. Lo scioglimento deve essere ratificato dai tre quarti dei soci iscritti;
- deliberare circa eventuale trasformazione, scissione e fusione dell'associazione;
- decidere su tutte le questioni che il C.D. riterrà opportuno sottoporle in via straordinaria e sulle proposte dei soci, in rispetto agli articoli 21 e 24.

Il Consiglio Direttivo

Art. 29

Il C.D. è composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Durano in carica quattro anni a partire dalla data di elezione e sono rieleggibili.

Potranno farne parte solo i soci ordinari effettivi.

Art. 30

Il C.D. elegge nel suo seno un Presidente, un vice Presidente, un segretario ed un tesoriere; nessun compenso è dovuto ai membri del C.D. E' compito di ciascun Consigliere, elaborare proposte e soluzioni atte al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 31

Il C.D. si riunisce un numero non inferiore a 3 volte in un anno o comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il C.D. è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal V. Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri (5 su 9) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di consensi il voto del presidente è determinante.

Art. 32

I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni o altra causa, verranno sostituiti dai "subentranti": i Consiglieri subentranti, individuati secondo l'ordine dei primi non eletti nelle votazioni del C.D., rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato ai membri sostituiti.

Nel caso di dimissioni dell'intero C.D. il Collegio dei Probiviri compirà nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e convocherà d'urgenza l'Assemblea dei soci.

Art. 33

Tutti i Consiglieri hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni del C.D.; dopo 3 assenze consecutive ingiustificate decadranno dall'incarico e saranno sostituiti, per il mandato in corso, dai consiglieri subentranti.

Art. 34

Il C.D. può nominare tra i propri soci un coordinatore del Servizio Emergenza Radio, uno o più Responsabili del Settore Antincendi Boschivi, uno o più responsabili dell'Unità Cinofila, uno o più referenti delle sezioni territoriali distaccate.

Inoltre, il C.D. può conferire incarichi specifici a uno o più soci.

Le cariche sono compatibili con le altre in seno al C.D., purché le une non vadano a detrimento delle altre.

Art. 35

Il C.D. ha i seguenti compiti:

- a. predisporre il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale da sottoporre all'Assemblea dei soci, nonché la relazione sull'anno sociale ed il programma delle attività previste in futuro;
- b. convoca l'Assemblea dei soci in rispetto del presente statuto;
- c. esegue le delibere dell'Assemblea e cura gli affari amministrativi;
- d. predisporre gli eventuali regolamenti per l'ordinamento sociale;
- e. amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea o del Collegio dei Probiviri;
- f. può nominare speciali commissioni permanenti o temporanee, per lo studio o l'esecuzione di particolari compiti; in ogni commissione il C.D. deve essere rappresentato da almeno uno dei suoi membri;
- g. delega il Presidente o il vice Presidente a rappresentarlo in tutte le manifestazioni.

Competenze dei membri del C.D.

Art. 36

Il Presidente,

- rappresenta legalmente ed è responsabile dell'associazione nei confronti di terzi;
- ha il potere di firma negli atti di compravendita;
- convoca e presiede il C.D.;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del C.D.;
- nei casi di urgenza può esercitare il potere del C.D., salvo rettifica di questo alla prima riunione.

Art. 37

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso questi ne sia impedito per assenza o altra causa.

Art. 38

Il segretario del C.D. ha i seguenti compiti:

- provvede al tesseramento ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza firmando quella non impegnativa;
- aggiorna libri e documenti contabili in uso;
- cura la stesura dei verbali del C.D. e dell'Assemblea dei soci;
- cura la distribuzione dei comunicati e l'inoltro delle convocazioni;
- svolge tutte quelle mansioni che gli vengono affidate dal Presidente.

Art. 39

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
- collabora con il Presidente ed il Segretario nella preparazione dei bilanci e delle relazioni contabili dell'associazione;
- è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti specifici che riguardano il compito affidatogli;
- ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'associazione, per i quali dovrà tenere aggiornato il libro inventario.

Collegio dei Probiviri**Art. 40**

I Probiviri, in numero di tre, scelti tra i soci ed eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Gli eletti procedono alla nomina del Presidente del Collegio. La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche previste dallo Statuto.

Qualora un Proboviro rendesse vacante la carica, sarà sostituito con le stesse modalità previste per i Consiglieri.

Art. 41

Il Collegio dei Probiviri:

- dirime le controversie tra i soci e tra gli stessi e gli organi dell'associazione, per motivi attinenti all'attività sociale, con esclusione di ogni altra giurisdizione;
- è chiamato a sorvegliare sulla moralità ed il buon comportamento associativo dei soci: sancisce l'eventuale indegnità manifestata e stabilisce i provvedimenti del caso;
- stabilisce il carattere e gli esiti di eventuali ricorsi riguardo l'accettazione degli aspiranti soci ordinari effettivi;
- informa gli interessati delle delibere prese a loro carico;
- decide ex aequo et bono, senza formalità di procedura, trasmettendo la decisione al C.D. per i provvedimenti del caso.

Organo di Controllo

Art. 42

1. Nelle fondazioni del Terzo settore, in base all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

220.000,00 euro;

- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità'.

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. *((Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.))*.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 (D.Lgs. 117/2017), ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del già citato D.Lgs. 117. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto *((dall'organo di controllo.))*.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di Revisione Legale dei Conti

Art. 43

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 31, del D.Lgs. 117/2017, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.0000
- b) ricavi,rendite,proventi,entrate comunque denominate: € 2.200.000;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: n. 12

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs. 117/2017.

Modifiche allo Statuto

Art. 44

Il presente Statuto Sociale potrà essere modificato dalla maggioranza dei due terzi dei voti dell'Assemblea Straordinaria.

Le richieste di modifica dovranno pervenire al C.D. e da questi all'Assemblea Straordinaria con mozione presentata dai due terzi degli aventi diritto al voto.

Disposizioni finali

Art. 45

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Per quanto non previsto dalle leggi o dallo Statuto, valgono le decisioni prese dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti prevista dagli articoli precedenti.

<p><i>IL PRESENTE STATUTO E' STATO PRESENTATO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 09 APRILE 2021</i></p>
--

I Soci Fondatori del "RADIO CLUB LEVANTE - ODV" sono:

Chiappe Gildo, Talami Giacomo, Gai Mirco, Ferrini Marco, Repetto Andrea, Panigada Massimo,
Capelletti Massimo, Queirolo Franco, Tolù Marco, Casaretto Giuseppe, Sanguineti Giorgio, Oneto
Bruno, Ponzini Sara, Morone Caterina, Mirci Antonio, Barbieri Carla, Paolilla Calogero, Monti
Monica, Farchetto Riccardo, Molinari Gianna, Rocca Danilo, Bergamino Claudio, Giampellegrini
Salvatore,

i quali, in accordo fra di loro, in data 30 novembre 1993, nei locali dello Chez Vous di Lavagna,

sottoscrivono formale **Atto Costitutivo** che si allega al presente Statuto Sociale.